



Tribunale di Trento

RG 64-3/2016

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Guglielmo Avolio	Presidente
dott. Adriana De Tommaso	Giudice
dott. Benedetto Sieff	Giudice relatore - estensore

nel procedimento di reclamo ex art. 26 l. fall. cui in epigrafe,

considerato:

- che, salve parentesi di natura contenziosa - sia pur rilevanti e non secondarie, se solo si pensa al procedimento di accertamento dello stato passivo - la procedura di fallimento è in generale condotta mediante l'assunzione da parte degli organi fallimentari di atti (proposte, istanze, pareri, decisioni, autorizzazioni, etc.) che assumono natura amministrativa, più che giustiziale, e sebbene tali atti, quando adottati dal giudice delegato, siano vestiti della forma giudiziale, ciò avviene per assicurare garanzie di terzietà, equidistanza e neutralità, senza con ciò conferire all'atto del giudice carattere di decisione che pone fine ad una controversia;
- che, in tal senso, le istanze del curatore al giudice delegato non introducono un giudizio di natura contenziosa, né sono invero di immediata individuazione le controparti rispetto alle quali garantire il rispetto del diritto di difesa e al contraddittorio;

- che, diversamente, riveste tratti marcatamente giustiziali il presente procedimento di reclamo, che assume senza dubbio natura contenziosa, nel momento stesso in cui i reclamanti si identificano come soggetti che si affermano titolari di diritti che assumono lesi dal provvedimento del giudice delegato che impugnano;
- che dunque non meritano alcun seguito i rilievi dei reclamanti secondo cui l'istanza del curatore del 2-7-2017 sarebbe nulla per carenza dei requisiti ex art. 164, co. 4 cpc, e secondo cui il provvedimento del g.d. qui impugnato - e che detta istanza accoglie - sarebbe nullo per violazione del contraddittorio;
- che scopo precipuo della procedura fallimentare è quello di liquidare l'attivo al fine di dare soddisfazione al ceto dei creditori;
- che la regola generale è che si proceda alla liquidazione dell'attivo in tempi il più possibile rapidi, evitando intralci o inefficienze, osservandosi che l'intera legge fallimentare è cosparsa di termini acceleratori volti a stimolare il curatore a procedere in tal senso;
- che detta regola vige per diretta espressione della legge, senza alcuna intermediazione decisionale degli organi fallimentari, mentre, per converso, solo eccezionalmente, su intervento specifico degli organi fallimentari e con specifici e aggravati obblighi motivazionali, può temporaneamente soprassedersi alla liquidazione;
- che tanto si vede riflesso negli articoli 104, 108 e 19 l. fall., qui di immediato interesse e applicazione;
- che l'art. 104 cit. prevede infatti l'esercizio provvisorio dell'impresa, in pendenza di fallimento, come istituto eccezionale e di provvisorio svolgimento, nello

stretto limite - secondo giudizio di proporzionalità - in cui possa servire ad evitare un "danno grave" ai valori aziendali (dunque non bastando una mera maggiore opportunità) e sempre che ciò "non arrechi pregiudizio ai creditori";

- che l'esercizio provvisorio è dunque non solo di durata prefissata, ma altresì precaria, giacché esso può in ogni momento, anteriormente al termine, essere cessato per mero giudizio di opportunità espresso dai creditori (art. 104, co. 3, 4 l. fall.) o dal tribunale (succ. co. 6);
- che, nello stesso senso, l'art. 108 cit. prevede la possibilità che le operazioni di vendita siano sospese dal giudice delegato quando ricorrano "gravi e giustificati motivi", e lo stesso fa l'art. 19 l. fall., in caso di reclamo avverso la sentenza di fallimento, che stabilisce che la Corte d'appello può sospendere la liquidazione dell'attivo "quando ricorrono gravi motivi";
- che le richiamate disposizioni testimoniano come il sistema della legge fallimentare "persegua anzitutto l'interesse dei creditori, il cui soddisfacimento costituisce principio cardine della procedura fallimentare - e, altresì, di tutte le altre procedure concorsuali - mentre l'interesse del debitore assume sempre carattere recessivo rispetto al primo, al quale mai potrà essere anteposto;
- che ciò deriva dalla considerazione che l'interesse della singola impresa decotta, che già si è rivelata dannosa per il sistema del credito che regge il mercato in cui si inserisce, non potrà mai essere preferito rispetto a quello di tutte le altre imprese e degli altri operatori e soggetti economici che hanno subito i danni prodotti dalla prima;

- che, nel descritto contesto di regole, e sempre in linea con un principio di preminenza dell'interesse dei creditori, va aggiuntivamente ricordato che il legislatore ha accordato preferenza allo svolgimento della procedura fallimentare in caso di reclamo della sentenza che ne ha stabilito l'apertura, stabilendo all'art. 18, co. 3 l. fall. che l'immediata esecutività della sentenza di fallimento (art. 16, co. 2 l. fall.) non viene sospesa per effetto della presentazione del reclamo, salva la sospensione giudiziale della liquidazione ex art. 19 l. fall. di cui s'è detto;
- che tanto pacificamente vale anche in pendenza di istanza di concordato, come avviene nel caso di specie;
- che occorre precisare che l'effettiva e pratica cessazione della procedura fallimentare, con rimozione degli effetti della sentenza di fallimento e decadenza degli organi del fallimento - e con eventuale riapertura della procedura concordataria - consegue solamente al passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento della Corte d'appello (così la giurisprudenza della Corte suprema, tra cui si segnala Cass. n. 4632 del 2009, n. 4707 del 2011, n. 13100 del 2013 e n. 17191 del 2014);
- che si può in definitiva affermare che l'interesse del debitore alla conservazione del patrimonio e dei valori aziendali - anche al fine di poter utilmente riattivare la procedura concordataria in esito ai giudizi di impugnazione (cioè i giudizi di reclamo alla Corte d'appello e di Cassazione) - può essere perseguito solo tramite l'attivazione di specifici strumenti di tutela che hanno natura sostanzialmente e in senso lato cautelare, e comportano decisioni necessariamente provvisorie, in esito ad un giudizio di bilanciamento che

tenga conto della necessità di evitare, in ogni caso, qualsiasi nocumento all'interesse dei creditori;

- che, in questo contesto di regole, l'interesse del debitore potrà trovare tutela solamente nella misura in cui al contempo sia preservato l'interesse dei creditori;
- che, in coerenza con quanto, la decisione del Tribunale di Trento di cui al decreto del 1-6-2017 (sub RG 64-1/2016) di sospensione della liquidazione dell'attivo - poi superata dal decreto del g.d. qui impugnato - muoveva da un giudizio di bilanciamento in base al quale, allo stato delle evidenze disponibili, l'interesse dei creditori non avrebbe tratto alcun vantaggio da una pronta liquidazione del patrimonio, né avrebbe subito alcun pregiudizio dalla tutela dell'interesse del debitore assicurata da una temporanea conservazione dell'attivo patrimoniale;
- che tale decisione, quantunque assunta dal tribunale in sede di reclamo, è necessariamente soggetta a continua rivalutazione, dato il carattere (latamente) cautelare, temporaneo e precario della sospensione della liquidazione dell'attivo, e va rivista nel momento in cui emergano elementi che pongano in evidenza come la protrazione della sospensione possa costituire un concreto rischio per la possibilità di dare soddisfazione ai creditori, generando una compromissione del loro interesse a favore di quello del debitore, compromissione che non avrebbe dunque più ragion d'essere;
- che tanto si è verificato nel caso di specie, sì che va confermato il provvedimento del giudice delegato che ha stabilito la prosecuzione dell'attività di liquidazione;
- che, in particolare, il g.d. ha posto a base del suo provvedimento la considerazione, di centrale rilevanza, dell'esaurimento dell'attività del cd. "ramo gallerie",

- già produttiva di un margine positivo destinato a compensare altre negatività;
- che a ciò il g.d. aggiunge il fatto, di marca negativa, costituito dall'assenza della possibilità di valutare come valida alternativa quella dell'affitto dell'azienda, data la mancanza di offerte serie, anche considerata la necessità di procedere, ormai, ad investimenti, esclusa la possibilità di una continuazione meramente conservativa;
 - che il g.d. si è dunque correttamente mosso nella prospettiva secondo cui l'esercizio dell'impresa nel fallimento ha finalizzazione necessariamente e strettamente liquidatoria, con la conseguenza che l'esercizio non può che essere temporaneo e non può andare disgiunto da una concreta prospettiva di dismissione dell'azienda;
 - che infatti, e per ontologica evidenza, un soggetto insolvente non può fornire le garanzie di affidabilità imprenditoriale e credibilità necessarie per effettuare investimenti e concludere nuovi contratti finalizzati ad attività complesse e prolungate nel tempo;
 - che una continuità gestionale è di per sé incompatibile con lo stato di decozione dell'imprenditore, e si può in via del tutto eccezionale realizzare - peraltro con necessità di fornire maggiori garanzie rispetto ad un concordato liquidatorio (art. 186 bis l. fall.) - mediante la procedura di concordato, che comporta una inevitabile forzatura dei meccanismi economici che reggono l'attività d'impresa, per come inserita nel mercato di riferimento, forzatura che trova la sua sintesi nello sconto dei crediti e che viene munita di coercibilità tramite un meccanismo di rinegoziazione di

natura transattiva, avallato dal voto dei creditori e munito della garanzia di un controllo giudiziale;

- che, in altri termini, per realizzare una continuità gestionale munita di maggiore stabilità - ma sempre finalizzata al perseguimento dell'interesse dei creditori - occorre almeno l'ammissione alla procedura di concordato e che essa procedura sia in corso, il che nel caso di specie non è, attesa la preferenza - di cui s'è detto - accordata dalla legge allo svolgimento della procedura fallimentare in pendenza dei giudizi di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento;
- che, alla luce di quanto, i motivi di reclamo sono fallaci nella misura in cui muovono da una prospettiva che inverte i termini della questione, mirante a valutare se sussistano sufficienti ragioni per procedere alla liquidazione dell'attivo, mentre - al contrario e come visto - occorrono valide e particolarmente gravi ragioni per sospendere (sempre temporaneamente) l'attività liquidatoria;
- che, sotto altro profilo, non può essere soggetto a critica l'operato del curatore nella misura in cui egli non abbia attuato, o non abbia attuato in modo corretto, operazioni di natura gestionale legate alla conservazione della produttività aziendale (e dei correlati costi), dal momento che compito del curatore è, diversamente, quello di dismettere il patrimonio aziendale per provvedere al soddisfacimento, per quanto possibile e valorizzando in chiave statica le risorse disponibili, delle ragioni dei creditori;
- che resta dunque sterile ogni critica mossa dai reclamanti alle strategie di gestione del curatore (cfr. spec. pp. 11 ss reclamo), mentre era onere dei reclamanti allegare

- e provare specifici fatti che dimostrassero la ricorrenza di gravi motivi o di pericolo di grave danno (secondo il sistema compendiato nei più volte citati artt. 19, 104 e 108 l. fall.) a sostegno della permanenza della sospensione dell'attività liquidatoria;
- che, in tal senso, la CTU richiesta dai reclamanti assume carattere del tutto esplorativo;
 - che, per converso, nemmeno occorre dimostrare - come pur vuol fare la curatela, rispondendo a tali rilievi critici dei reclamanti - che un prolungamento della gestione e della sospensione della liquidazione comporterebbe una compromissione degli interessi della massa dei creditori di carattere definitivo e permanente, essendo sufficiente - per quanto ampiamente detto e secondo il rapporto tra la regola della liquidazione e l'eccezione della continuità gestionale e della sospensione delle operazioni di vendita - che si presenti un rischio gestionale che in prospettiva metta a repentaglio - non tanto il dato in sé della capacità produttiva dell'impresa, bensì - la valorizzazione del compendio aziendale in chiave puramente liquidatoria;
 - che, in definitiva, di fronte al fatto della cessazione dei flussi reddituali dati dalla gestione del "ramo gallerie", il curatore non può che arrestarsi, non essendo compito suo rilanciare un'attività tramite operazioni straordinarie, ed essendo anzi compito degli organi della procedura fallimentare semplicemente valutare quale sia il momento - che inevitabilmente prima o poi si presenterà - in cui la gestione temporanea e provvisoria, svolta a fini meramente conservativi, debba cessare, tornando al regime ordinario della procedura, vale a dire quello liquidatorio;

- che l'assenza di concrete e serie possibilità di procedere, alternativamente, all'affitto di azienda, costituisce un fatto di marca meramente negativa e di rilevanza secondaria, non essendo imposto agli organi della procedura l'obbligo di vagliare preventivamente e attentamente tale alternativa prima di procedere alla vendita, dal momento che, come visto, quest'ultima si impone come regola generale e non necessita di intermediazione valutativa né di sostegno motivazionale, tanto meno in ordine all'impossibilità di percorrere la strada dell'affitto;
- che, diversamente, la scelta di procedere all'affitto è rimessa agli organi della procedura (e segnatamente al curatore e al comitato dei creditori) col controllo del giudice delegato, e corre in tal caso uno specifico obbligo motivazionale in relazione alla necessità di dimostrare l'utilità e la finalizzazione dell'affitto ad una vendita più proficua (art. 104bis l. fall.);
- che pertanto la curatela - con l'avallo dato dal g.d. con l'impugnato provvedimento - si è correttamente posta nella prospettiva di assicurare la massima soddisfazione dei debiti d'impresa tramite la liquidazione fallimentare, cioè nella prospettiva attuale e concreta di pendenza di procedura fallimentare, mentre - per quanto ampiamente detto - è destinata a restare relegata ad un piano di secondaria e non dirimente rilevanza la prospettiva, assunta dai reclamanti, che ricollega la gestione aziendale (magari tramite un affittuario) ad esigenze di conservazione del patrimonio finalizzate a garantire al debitore la possibilità di strutturare ed attuare un piano concordatario, cioè una prospettiva non attuale, futura ed ipotetica di accettazione ed omologazione di un accordo concordatario, ove il relativo

procedimento dovesse riaprirsi in esito ai giudizi di impugnazione;

- che il reclamo va pertanto rigettato;
 - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM n. 55 del 2014 come in dispositivo;
- 1) rigetta il reclamo, e per l'effetto conferma il reclamato provvedimento del giudice delegato del 10-7-2017;
 - 2) condanna i reclamanti al rimborso in favore della curatela delle spese processuali, che liquida in euro 1400,00 per compensi di avvocato, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge.

Si comunichi.

Trento, 23 ottobre 2017

IL PRESIDENTE GIUDIZIARIO
dott. Giovanni Zorzi

Il Presidente
Guglielmo Avolio

TRIBUNALE DI TRENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SULL'INTELLIGIBILITÀ

23 OTT 2017

IL CANCELLIERE
IL PRESIDENTE GIUDIZIARIO
dott. Giovanni Zorzi